

PROCEDURA INTERNA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITO - WHISTLEBLOWING

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente Procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “Decreto Whistleblowing”) di “attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea lesive degli interessi pubblici o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, e di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Considerato che la predetta normativa si applica anche a Paladini Otello Supermercati srl (C.F. e P. IVA 02466960347), con sede legale in (43010) località Pontetaro, Parma, (PR) Via Dei Bersaglieri 1, con la presente Procedura la società intende dare attuazione e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell’ambito dell’attività svolta dalla Società e, altresì, quello di informare adeguatamente tutti i soggetti destinatari della disciplina in materia di Whistleblowing, secondo quanto stabilito dal succitato D.lgs. n. 24 del 2023.

La Procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

DEFINIZIONI

“ANAC”	l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
“Codice Privacy”	il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
“Decreto Whistleblowing”	il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
“Direttiva”	la Direttiva (UE) 2019/1937;
“Facilitatore”	persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione);
“GDPR”	il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
“Gestore” o “Destinatario della Segnalazione”	indica un soggetto individuato da Paladini Otello Supermercati srl, Destinatario e Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing, con l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite;
“Persona Coinvolta”	la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata;

<p>“Procedura” o “Procedura Whistleblowing”</p>	<p>la presente Procedura approvata dall’organo amministrativo e divulgata in data</p>
<p>“Segnalante/i”</p>	<p>coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali, dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti;</p>
<p>“Segnalazione Whistleblowing” o “Segnalazione”</p>	<p>le segnalazioni sono le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove). Sono presentate da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura;</p>
<p>“Segnalazione Whistleblowing Anonima” o “Segnalazione Anonima”</p>	<p>le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l’identificazione del Segnalante;</p>

“Soggetti Collegati”	i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: <i>(i)</i> i facilitatori; <i>(ii)</i> persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; <i>(iii)</i> colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; <i>(iv)</i> enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.
-----------------------------	---

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (*i.e. Paladini Otello Supermercati srl*) di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Paladini Otello Supermercati srl, e che consistono in:

Violazioni delle disposizioni normative nazionali

Sono compresi in questa categoria gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, come oltre definite.

Nell'ambito delle predette violazioni rientrano, inoltre:

- i reati presupposto in applicazione del Decreto 231;
- le violazioni ai modelli di organizzazione e gestione previsti nel Decreto 231, anch'esse riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE, come oltre definite.

Violazioni della normativa europea

Sono compresi in questa categoria gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE, come indicati nell'Allegato 1 al Decreto Whistleblowing, nonché come statuito dalle disposizioni nazionali che ne danno attuazione.

In particolare, gli illeciti summenzionati sono relativi ai seguenti settori:

- contratti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- sicurezza degli alimenti
- salute pubblica;

- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (Art. 325 del TFUE) come indicati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti precedenti (ad es., le pratiche abusive come individuate dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE).

Le fattispecie di cui al presente Paragrafo sono definite anche, di seguito, le **“Violazioni”**.

Sono escluse, invece, dall'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di Whistleblowing, le segnalazioni riferibili alle seguenti circostanze:

- interesse personale del Segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in settori speciali e per i quali esiste già un meccanismo di Segnalazione ad hoc.

3. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Paladini Otello Supermercati srl ai sensi del Decreto Whistleblowing, ha attivato il canale di Segnalazione interna, che consente l'invio di segnalazioni in forma scritta e orale e garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante (che costituisce nozione diversa dal concetto di anonimato) e della Persona Coinvolta, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, con le seguenti modalità:

- Segnalazione in forma scritta (analogica): si effettua tramite Raccomandata R.R. all'attenzione del Gestore delle Segnalazioni come di seguito individuato;

Il Segnalante dovrà inserire la Segnalazione in n. 2 buste chiuse, includendo nella prima busta i propri dati identificativi, unitamente a un documento di identità, mentre nella seconda busta verrà inserito il contenuto della Segnalazione. Il Segnalante dovrà quindi formare un plico con una terza busta, ove sarà indicata all'esterno la dicitura "riservata al Gestore della Segnalazione", come di seguito individuato;

- Segnalazione in forma orale: si effettua tramite richiesta di incontro diretto con il Gestore della Segnalazione interna Sig.ra Valentina Bellanca , come di seguito individuato, il quale è tenuto a fissare un incontro entro un termine ragionevole, comunque non superiore a due settimane.

Nel corso dell'incontro, la Segnalazione orale, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del Gestore, come di seguito individuato, mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, oppure mediante verbale. In caso venga redatto un verbale, il Segnalante ha la facoltà di verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

L'accesso al canale di Segnalazione interna può avvenire solo da parte del Gestore delle Segnalazioni (come individuato al successivo paragrafo 5 della presente Procedura).

Le descritte modalità di Segnalazione in forma scritta e orale sono ritenute idonee a garantire la riservatezza del Segnalante e della Persona Coinvolta, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

4. IL GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Paladini Otello Supermercati srl ha individuato quale Gestore delle Segnalazioni la Sig.ra Valentina Bellanca, soggetto che si ritiene dotato dei requisiti di autonomia e imparzialità e che ha ricevuto specifica formazione al riguardo.

L'identità del Gestore è resa nota a tutti, anche al fine di consentire al Segnalante, nell'ipotesi in cui lo stesso Gestore risulti essere Persona Coinvolta nella Segnalazione, di indirizzare la Segnalazione utilizzando il canale alternativo di Segnalazione interna, evitando in tal modo il coinvolgimento diretto della Persona Coinvolta nella Segnalazione.

Nell'ipotesi in cui il Gestore sia Persona Coinvolta nella Segnalazione, la stessa dovrà essere gestita ai sensi della Procedura, come illustrata al paragrafo successivo.

5. IL CANALE ALTERNATIVO DI SEGNALAZIONE INTERNA

Nel caso in cui il Gestore, come sopra individuato, sia Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante potrà indirizzare la Segnalazione con Raccomandata R.R. all'attenzione del Gestore Alternativo. Le segnalazioni verranno consultate dal Gestore alternativo, individuato nella persona, di Alice Villani la quale ha ricevuto specifica formazione al riguardo ed è parimenti dotato dei requisiti di autonomia e imparzialità.

Anche nell'ipotesi di attivazione della Procedura di Segnalazione alternativa, è sempre possibile, con le modalità già descritte, l'attivazione del canale di Segnalazione in forma orale. Utilizzando il canale alternativo di Segnalazione interna il Gestore "principale", come individuato al par. 4, non verrà a conoscenza né dell'effettuazione della Segnalazione, né dei fatti ad oggetto della stessa, rimanendo di fatto escluso dall'iter di gestione della Segnalazione. Il Destinatario alternativo è tenuto al rispetto dei medesimi obblighi attribuiti al Destinatario della presente Procedura, nel rispetto delle previsioni del Decreto Whistleblowing.

6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

6.1. Valutazione preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Gestore:

- a. può svolgere un'analisi preliminare dei contenuti della Segnalazione e, ove ritenuta fondata, rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (es. il management aziendale, Direttore Generale, ufficio legale o risorse umane);
- b. può archiviare la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
 - indeterminatezza delle circostanze di tempo e luogo;
 - mancanza di indicazione delle generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
 - accertato contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata, tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
 - produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite.

Si precisa che, in caso di ricezione di segnalazioni anonime, anche alla luce delle indicazioni dell'ANAC, qualora le stesse risultino comunque puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate alle segnalazioni ordinarie.

In caso di archiviazione, il Gestore, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing dalla presente Procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione.

Come previsto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata, erroneamente, a un soggetto diverso dal Gestore, deve essere a quest'ultimo trasmessa immediatamente (e, comunque, non oltre sette giorni dalla ricezione) dandone contestuale notizia al Segnalante.

6.2. Gestione della Segnalazione

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura. Nel gestire la Segnalazione, il Gestore svolge le seguenti attività:

- a. rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni;
- c. fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d. fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Il Gestore ha la facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura. Il Gestore ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate dal Gestore per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione

rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il Gestore potrà:

- procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva eventualmente applicabile;
- valutare - anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti - l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
- concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

6.3. Chiusura della Segnalazione

Una volta completata l'attività di accertamento, il Gestore della Segnalazione può:

- archiviare la Segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la Segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (es. il management aziendale, Direttore Generale, ufficio legale o risorse umane). Si rileva, infatti, che al Gestore della Segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente a seconda della tipologia del canale di Segnalazione utilizzato (ad esempio, tutta la documentazione cartacea come documenti, verbali di audizione ecc. dovrà essere correttamente archiviata all'interno di un faldone accessibile al solo Gestore), al fine di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla Segnalazione.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, è necessario che, durante le fasi di istruttoria e di accertamento della Segnalazione, sia tutelata la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.

Il Decreto dispone che il Gestore della Segnalazione debba fornire un riscontro al Segnalante, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o - in mancanza di tale avviso - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso.

Al riguardo, è opportuno specificare che non è necessario concludere l'attività di accertamento entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore. Pertanto, si tratta di un riscontro che, alla scadenza del termine indicato, può essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, ancora non ultimata.

Tanto premesso, alla scadenza dei tre mesi, il Gestore della Segnalazione può comunicare al Segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della Segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

In tale ultimo caso, è consigliabile comunicare al Segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della Segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della Segnalazione con trasmissione agli organi competenti), in linea con le LG ANAC.

7. MISURE DI PROTEZIONE

7.1. Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione a tutela del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione (ovvero di azioni poste in essere in ragione della Segnalazione, denuncia o divulgazione che hanno causato al Segnalante un danno ingiusto);
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore, indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC, in merito alle modalità di Segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - o la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della Persona Coinvolta o denunciata, se al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione e in caso vi fossero le condizioni di cui al successivo paragrafo 8.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'interno del paragrafo 11).

7.2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che, al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing; la Segnalazione sia stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. il mutamento di funzioni;
3. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
4. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
5. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing, si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

nel procedimento l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti penale → di cui all'art. 329 c.p.p.

nel procedimento disciplinare → l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;

qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità

del Segnalante (v. articolo 2-*undecies* del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di Segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

9. SANZIONI

È soggetto a sanzioni chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata adozione di una Procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto *Whistleblowing*;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto *Whistleblowing*) è accertata in capo allo stesso:

(i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Per le sanzioni applicabili si rimanda a quanto previsto nel CCNL applicato, nei confronti di chi viola le misure poste a tutela del Segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

10. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle Violazioni come definite in premessa.

Si precisa che il ricorso al canale di Segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può essere attivato solo qualora:

- il canale di Segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di Segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La ricezione e la gestione delle Segnalazioni interne determinano in capo a Paladini Otello Supermercati srl il trattamento dei dati personali, da effettuarsi in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016, c.d. GDPR, il D.lgs. n. 196/2003, c.d. Codice Privacy e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4 del Decreto Whistleblowing, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del GDPR o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni al Segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo GDPR o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I soggetti di cui all'articolo 4 del Decreto Whistleblowing definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del GDPR o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della Procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto Whistleblowing e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018

Si segnala che, al pari degli altri trattamenti dei dati personali, anche quello relativo al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni deve essere censito nel registro delle attività di trattamento in conformità all'art. 30 del GDPR. Pertanto, ai fini della implementazione del canale di Segnalazione interna, è necessario procedere all'aggiornamento del citato registro.